



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 9

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

37^a seduta (pomeridiana): mercoledì 7 agosto 2013

Presidenza del presidente PALMA
indi del vice presidente BUCCARELLA

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

* – PALMA, relatore	Pag. 3, 6, 8 e passim
BARANI (GAL)	7, 8
CALIENDO (PdL)	7
CIRINNÀ (PD)	8
FALANGA (PdL)	7
* GIARRUSSO (M5S)	8
LO GIUDICE (PD)	8, 9
LUMIA (PD)	3, 9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

Presidenza del presidente PALMA

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto.

LUMIA (PD). Signor Presidente, mi rivolgo in particolare ai relatori facendo presente che la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso trova una sua copertura giuridica non nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa ma nella normativa di cui all'articolo 416-ter del codice penale attualmente in vigore che, come tutti ricorderete, recita: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis» – cioè la pena prevista per il reato di associazione mafiosa – «si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro». Pertanto, ripeto, questa disposizione fornisce una copertura alla condotta oggetto del disegno di legge in esame.

La discussione svolta negli anni in cui la norma è stata applicata verteva sul fatto che essa si applica in modo parziale, anzi, a detta di molti osservatori, studiosi e operatori, in modo assai parziale: è stata infatti applicata soltanto in 15 casi.

In questi anni l'attenzione si è concentrata sull'ultima parte della disposizione, quella relativa all'erogazione di denaro, ed è stata avanzata la richiesta, spesso unanime, che all'espressione «erogazione di denaro» fosse aggiunta la «formula magica» «altre utilità».

Presidenza del vice presidente BUCCARELLA

(Segue LUMIA). Siamo fermi su questo punto.

Sappiamo che l'articolo 416-ter è stato introdotto nel codice penale dall'articolo 11-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, durante il convulso periodo delle stragi di mafia. Lo stesso decreto-legge, con l'articolo 11-bis, ha aggiunto al terzo comma dell'articolo 416-bis (che definisce il reato di associazione di tipo mafioso) le parole: «ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Esistono quindi due fattispecie, quella dello scambio elettorale politico-mafioso, da rinvenire nell'articolo 416-ter, atta a colpire chi tramite l'organizzazione di stampo mafioso ottiene la promessa di voti, e quella, da rinvenire nel terzo comma dell'articolo 416-bis, relativa all'associazione di tipo mafioso che è giudicata tale anche quando esercita la sua distorta funzione nel campo del libero esercizio di voto. In tal modo è possibile colpire anche questo comportamento. Esistono inoltre alcune norme che nel corso degli anni sono diventate sempre più severe; mi riferisco, in particolare, a quanto disposto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. Coloro che hanno vissuto insieme a me quella fase legislativa ricorderanno che allora presentai alcuni emendamenti volti ad aggravare le varie fattispecie connesse al reato di associazione di tipo mafioso.

Questo è il contesto all'interno del quale dobbiamo muoverci.

La Camera ha voluto modificare radicalmente la definizione della fattispecie oggetto della nostra discussione con la seguente formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 948: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».

Partiamo dalle questioni che ci possono unire. La prima di esse è data dalla necessità di cassare il secondo comma dell'articolo perché una simile dizione rappresenta un passo indietro rispetto a quanto già disciplinato dal

terzo comma dell'articolo 416-*bis* in termini sia di definizione del reato sia di sanzione.

Dal momento che su questo argomento si è detto e stradetto, per quanto ci riguarda ricordo ai colleghi che il 14 maggio 2013 il Partito Democratico ha presentato un disegno di legge, a mia prima firma, l'Atto Senato 657, recante modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Pertanto, la proposta di riformulazione dell'articolo 416-*ter*, contenuta già in quell'Atto, non è arrivata come un fulmine a ciel sereno durante l'esame in sede deliberante del disegno di legge in titolo. Essa colpisce sia chi ottiene la promessa di voti sia chi si adopera per far ottenere la promessa di voti, punendo non solo l'erogazione di denaro ma anche la promessa di erogazione di denaro; la pena rimane quella prevista dall'articolo 416-*bis*, cioè la reclusione da 7 a 12 anni. Nella proposta di modifica da noi avanzata si prevede anche la punibilità della erogazione o della promessa di erogazione di qualunque altra utilità, oltre alla punibilità della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa.

Sgombrato il campo dalla polemica intorno alla presenza o meno di una copertura sullo scambio elettorale politico-mafioso, ci si è molto interrogati sul termine «promessa», quasi che fosse una categoria dello spirito che tutto ad un tratto si materializza nella proposta di legge ma che non trova allocazione nel codice penale. Ricordo ai colleghi che invece nel codice penale la promessa come specifica fattispecie di reato è presente all'articolo 246 («Corruzione del cittadino da parte dello straniero»), dove il termine compare per ben quattro volte.

Presidenza del presidente PALMA

(Segue LUMIA). Ne leggo gli stralci che ci interessano: «Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa»; «Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità»; «2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa».

Anche nell'articolo 318 («Corruzione per un atto d'ufficio») è utilizzata la parola «promessa»: «Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione».

Cito a tale riguardo anche l'articolo 319 («Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio») e l'articolo 322 («Istigazione alla corruzione»), dove il termine «promessa» compare per ben sei volte.

Ricordo altresì gli articoli 354 («Astensione dagli incanti»), 377 («Intralcio alla giustizia»), 377-*bis* («Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»).

La fattispecie della promessa compare infine negli articoli 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù») e 601 («Tratta di persone»), due norme che hanno impegnato a lungo il Parlamento e che sono state considerate una grande conquista di civiltà.

È quindi ben chiaro che la promessa non è una categoria dello spirito, non è un termine introdotto surrettiziamente e strumentalmente. È invece un termine ben previsto come fattispecie penale nel nostro ordinamento.

Piuttosto che migliorare l'articolo 416-*ter*, il cui limite era quello di punire lo scambio elettorale politico-mafioso in base alla promessa di voti solo in cambio di erogazione di denaro, inserendo la previsione di ottenimento di altra utilità, abbiamo sì inserito le altre utilità ma anche eliminato la fattispecie della promessa: è come un carro con una sola ruota a cui sia stata aggiunta l'altra ruota ma poi sia stata tolta quella solida e consistente che aveva in origine. A questo punto ci ritroviamo ancora con un carro con una sola ruota, che quindi gira intorno a sé.

Se vogliamo finalmente trovare un punto di intesa, abbiamo bisogno di intervenire su due aspetti. Possiamo infatti raggiungere un'intesa a proposito del secondo comma, come novellato dalla Camera. La stessa pena si applica anche a chi procaccia voti, appunto perché già previsto dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*. Non è necessario prevedere una nuova fattispecie per cui si ipotizza addirittura un abbassamento della pena. Dovremmo poi inserire la fattispecie della promessa, che è già presente nel nostro ordinamento.

Occorre quindi riportare la punibilità ai livelli che abbiamo stabilito in questi anni, con modifiche importanti (come quelle che ho ricordato del 2008). Si avrà in tal modo una parità di trattamento, mentre in questo caso si è previsto un abbassamento della pena, che induce quasi a ritenere che il momento sorgivo della democrazia, cioè il procedimento elettorale, possa essere inquinato dallo scambio politico-mafioso: è invece necessario che sia prevista una pena rigorosa, almeno pari a quella stabilita per l'associazione di tipo mafioso.

In conclusione, se ci liberiamo da contrapposizioni sterili, possiamo procedere velocemente in sede deliberante e apportare correzioni fondate e condivise al testo, per ottenere il risultato che tutti volevamo, cioè fare bene e presto, migliorando il testo licenziato dalla Camera.

PRESIDENTE, *relatore*. A dir la verità, senatore Lumia, avendo assistito al dibattito, non ho notato la contrapposizione cui lei faceva riferimento – sia pur nella diversità di vedute – sul testo della Camera. È vero che i colleghi intervenuti nella prima fase della discussione generale hanno rappresentato grandi perplessità su quel testo, ma essi hanno anche sostenuto l'estrema importanza del varo di questa legge. Ecco perché dico che non ho notato contrapposizioni; taccio evidentemente dell'intervento stamattina del senatore Falanga, che ha espresso una sua opinione circa

talune ipotesi ostruzionistiche rispetto all'approvazione definitiva del disegno di legge.

Vorrei ora ricordare l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e che, al momento, 12 senatori hanno chiesto di intervenire. Poiché è molto probabile che anche la seduta di domani non sarà sufficiente per concludere il dibattito prima della sospensione estiva, dobbiamo decidere il percorso da seguire. Possiamo chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a riunire la Commissione anche quando il Parlamento è chiuso per le ferie estive, però si tenga presente che questa decisione dovrebbe essere presa all'unanimità, dal momento che poi deve essere garantita la presenza del numero legale per l'approvazione del provvedimento in sede deliberante. Altrimenti, possiamo proseguire la discussione generale domani, per completarla – se necessario – alla ripresa dei lavori parlamentari.

FALANGA (*PdL*). Presidente, credo che questo provvedimento debba assolutamente essere licenziato da questa Commissione, in sede deliberante, in tempi velocissimi. Di fronte ad un argomento così delicato, ritengo che lei debba insistere con la Presidenza del Senato affinché ci sia consentito di proseguire i nostri lavori, se necessario, anche il 15 agosto.

Pertanto, nell'interesse superiore di vedere approvato questo provvedimento in tempi velocissimi, dichiaro la mia disponibilità a proseguire i lavori anche durante le ferie estive.

BARANI (*GAL*). Presidente, poiché lei ha chiesto che ci sia l'unanimità, le dico subito che noi non ci stiamo a questo folle accumulo di neuroni che vogliono lavorare a Ferragosto.

FALANGA (*PdL*). Si tratta di responsabilità, non di neuroni!

BARANI (*GAL*). Se vogliamo che questa legge domani sia approvata, basta votare il testo licenziato dalla Camera. Chi intende rimettere tutto in gioco, vuol dire che non vuole questa legge.

Non intendiamo essere qui anche a Ferragosto, perché la ripresa dei lavori è prevista per il 2 settembre e abbiamo tanti argomenti da affrontare.

Ripeto, se vogliamo che questa legge sia pubblicata presto, basta votarla oggi anziché stare qui a discutere. Riuniamoci questa sera e la votiamo.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, a questo punto, se dobbiamo ragionare in termini concreti, faccio notare che la Camera terminerà i propri lavori venerdì, quindi qualsiasi cosa facciamo noi, equivale a non fare nulla. A meno che, come ha ricordato il collega Barani, non votiamo il testo della Camera, il che non mi trova d'accordo. Mi chiedo allora di cosa stiamo discutendo. Abbiamo sentito che dobbiamo riunirci il 3 settembre, ossia la prima settimana di attività del Senato e della Camera;

propongo allora di spostare al 4 settembre il termine di presentazione degli emendamenti, come richiesto dal senatore Lumia.

PRESIDENTE, *relatore*. Il termine di presentazione degli emendamenti resta il 2 settembre.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, pensiamo che sia importante quanto meno chiudere la discussione generale ed utilizzare ogni giorno utile per fare in modo che questa norma venga approvata. Se domani riusciremo a concludere la discussione generale passando alla votazione il 3 settembre, sarebbe importante: in questo modo onoreremo un eroe del nostro Paese, che ha dato la vita nella lotta alla mafia, con una norma di grandissima importanza.

BARANI (*GAL*). Chi sarebbe questo eroe?

GIARRUSSO (*M5S*). Lo so che lei non lo ricorda, ma è il generale Dalla Chiesa. Noi lo ricordiamo e l'onoriamo.

BARANI (*GAL*). Lo so. E so anche a chi apparteneva e chi l'ha isolato.

CIRINNÀ (*PD*). Le persone non appartengono a nessuno, se non a se stesse.

GIARRUSSO (*M5S*). Noi siamo anche disponibili, come proposto dal senatore Falanga, a riunirci il 15 agosto, perché sotto questo profilo non abbiamo preclusioni.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, prima della pausa estiva non riusciremo sicuramente a concludere la discussione. A questo punto le chiedo se questa sera non sia possibile convocare una seduta notturna.

PRESIDENTE, *relatore*. Non è possibile, senatore Lo Giudice, perché si riunirà la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

LO GIUDICE (*PD*). Le chiedo allora se non sia possibile proseguire i lavori domani, dopo la conclusione della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

PRESIDENTE, *relatore*. Infatti, è già prevista una nostra seduta.

LO GIUDICE (*PD*). Sì, ma lei ha parlato di una seduta della durata di un'ora e io le chiedo invece se non sia possibile prolungarla. Domani non sappiamo a che ora finiranno i lavori dell'Assemblea, ma potremmo avere a disposizione uno spazio congruo per svolgere tutta la discussione. Eventualmente potremmo approfittare anche di venerdì mattina.

PRESIDENTE, *relatore*. No, senatore. Domani il Senato terminerà i propri lavori per la pausa estiva.

LO GIUDICE (*PD*). Utilizziamo allora tutto il tempo disponibile domani ed eventualmente chiederemo l'autorizzazione al Presidente del Senato per poter lavorare anche nella giornata di venerdì, in modo da portare a conclusione questo provvedimento. Ad ogni modo, entro il 3 o il 4 settembre (visto che il 3 settembre alcuni di noi saranno impegnati sul territorio in occasione della commemorazione del generale Dalla Chiesa) sarebbe opportuno concludere l'*iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Lo Giudice, la situazione sul piano regolamentare è la seguente: i pochi precedenti di autorizzazione a riunirsi durante la pausa estiva hanno riguardato provvedimenti in scadenza. Evidentemente non è questo il caso. Immagino, non essendo questo il caso, che occorra unanimità che – così mi sembra di capire – non c'è.

Penso che domani, dopo la seduta antimeridiana dell'Assemblea, possiamo dare modo a diversi senatori di svolgere il loro intervento, ma non sarei così ottimista come il senatore Susta, che ha però un'esperienza europea di interventi della durata di cinque minuti: pensi ad esempio che il senatore Lumia ha parlato per venti minuti.

LUMIA (*PD*). No, signor Presidente, nel modo più assoluto.

PRESIDENTE, *relatore*. Ho l'orologio davanti.

LUMIA (*PD*). No, Presidente, ho parlato per otto minuti.

PRESIDENTE, *relatore*. Ha parlato per diciassette minuti e mezzo.

Ad ogni modo, parlando per me, siccome vorrei affrontare il discorso solo sotto il profilo tecnico e non mi interessa tutto il resto, ricordo che c'è tutta una serie di passaggi da fare.

Ritengo che domani ci potremmo ritrovare alla fine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, dando modo di intervenire, per quanto possibile, a chi lo desidera. Se ci sarà la possibilità di concludere l'*iter* del provvedimento domani ne prenderemo atto. Diversamente, ne ripareremo a settembre.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

